



Arese, 08/09/2015
Prot. 19810/2015 – 1.7.5/2015

Oggetto: ART, 11 RESPONSABILITA' CIVILE

Testo: Buon Giorno nell'art. 11 viene richiesta la stipula di una polizza assicurativa, tale polizza deve essere stipulata qualora l'azienda non sia già in possesso di una polizza che abbia le caratteristiche richieste. Corretto? Cordiali saluti.

Risposta: Il Bando prevede, per la polizza, un importo minimo (€ 1.500.000,00), una scadenza (*“...almeno fino al collaudo definitivo dell’attrezzatura fornita e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali*), la rinuncia alla rivalsa (*“Deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell’Ente”*), la manleva di responsabilità nei confronti di terzi (*“...ed in ogni caso il Soggetto Aggiudicatario terrà comunque indenne l’Ente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i sopraccitati danni.”*).
Non viene espressamente richiesto che sia stipulata “ad hoc” per la gara, anche se proprio l’art. 11 esordisce: *« [...] inerente il servizio e la fornitura oggetto della presente procedura di Gara [...] »*. Tuttavia l’esistenza di una polizza più generica (meglio: generale) potrebbe forse essere accettabile, a condizione ovviamente che tutte le altre caratteristiche della polizza stessa siano rispettate conformemente ai requisiti di gara e che sia integrata con quanto richiesto nel bando di gara.
Come previsto all'art. 11 del bando, inoltre, *“Il Soggetto Aggiudicatario resta responsabile anche per scoperti e franchigie previsti dalla polizza, nonché per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, restando ad esclusivo carico del Soggetto Aggiudicatario qualsiasi onere e responsabilità relativi.”*